



PROVINCIA
DI ROMA

**Regolamento per lo svolgimento degli
esami di abilitazione delle professioni
di guida, accompagnatore e interprete
turistico, per l'idoneità di direttore
tecnico e per la determinazione dei
compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni
esaminatrici.**

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale

n. 120 del 30/01/2006

Art. 1
Natura e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'indizione e lo svolgimento degli esami di idoneità per l'esercizio delle professioni turistiche e l'iscrizione nei relativi elenchi provinciali.

2. Il presente Regolamento stabilisce:

- a. il contributo da versare quale quota di partecipazione alle spese di organizzazione delle procedure concorsuali;
- b. i criteri per la composizione ed il funzionamento delle commissioni d'esame;
- c. i criteri e le modalità d'espletamento degli esami;
- d. le modalità di iscrizione e gestione degli elenchi provinciali delle professioni turistiche;

Art. 2
Modalità per la presentazione delle domande di ammissione agli esami abilitativi

1. Gli interessati che intendono sostenere gli esami di idoneità per il conseguimento della abilitazione alle professioni turistiche della Provincia di Roma e dei direttori tecnici, devono presentare domanda in carta semplice, secondo il modello fac-simile redatto dall'Ufficio del Turismo della Provincia di Roma, entro il termine indicato nel bando d'esame che verrà pubblicato di regola per 30 giorni sul BUR Lazio, all'Albo provinciale e sul sito internet dell'Amministrazione.

2. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento (RAR) o consegnate a mano presso l'Ufficio del Bollo di Arrivo dell'Amministrazione provinciale, che rilascerà ricevuta della presentazione della domanda con indicazione dell'orario in caso di ultimo giorno utile, entro il termine perentorio indicato nel bando. Per le RAR farà fede il timbro con la data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda dovrà essere firmata in calce dall'interessato, pena l'esclusione dal concorso, che dovrà allegare alla medesima il tagliando del c/cp del versamento effettuato a titolo di concorso alle spese dell'esame, ai sensi del R.D. 6 maggio 1940, n° 635, nella misura e nei modi stabiliti nel bando di indizione delle prove d'esame.

4. Nella domanda, l'interessato, oltre alle dichiarazioni da rilasciare, sotto la propria responsabilità, sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge regionale, deve riportare:

- a) la professione per la quale intende abilitarsi;

- b) la lingua o le lingue estere, obbligatorie e facoltative, per le quali intenda sostenere l'esame;
- c) il/i recapito/i telefonico/i per essere contattato;
- d) l'indirizzo di posta elettronica;
- e) il recapito, residenza o domicilio, cui ricevere le comunicazioni inerenti l'esame.

Art. 3

Istruttoria delle domande di partecipazione all'esame

1. Le domande di partecipazione agli esami di abilitazione verranno istruite dal Servizio Turismo o da una società esterna esperta nel settore, sulla base di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione e l'ammissione viene comunicata mediante affissione all'Albo Provinciale e con la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Roma.

2. Qualora la domanda rientri in una fattispecie prevista dall'art. 7 del presente Regolamento, il candidato è escluso dall'esame con atto del dirigente. L'interessato riceverà apposita e tempestiva comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (RAR).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROVE D'ESAME

Art. 4

Requisiti richiesti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per guida, accompagnatore e interprete turistico

1. Può presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità per guida, accompagnatore e interprete turistico l'interessato che, alla data di scadenza del termine previsto nel bando, risulti in possesso dei requisiti sotto elencati:

- a. maggiore età;
- b. cittadinanza italiana o cittadinanza di un stato membro della U.E.. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. 286/98. Per i cittadini extra U.E. è fatto salvo l'accertamento della condizione di reciprocità (a pena di esclusione in caso di accertamento della non sussistenza di detta condizione di reciprocità);
- c. titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'accesso all'Università, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato è tenuto a produrre in caso di superamento dell'esame, una copia autenticata del certificato, con allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua italiana, e dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia dalla competente autorità. Il provvedimento di riconoscimento consiste:

- per i cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nel decreto di equipollenza rilasciato dal Centro Servizi Amministrativi decentrati del Ministero della Pubblica Istruzione (ex Provveditorato agli Studi);
- per i cittadini di stati membri della U.E. e i cittadini di stati extra U.E., che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nella dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio, con specificazione degli anni complessivi di scolarità.

2. Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicata una lingua straniera obbligatoria, tra quelle indicate nel bando. Possono essere indicate lingue facoltative, fino ad un massimo di due, nelle quali l'interessato intenda sostenere l'esame.

3. Per l'esercizio delle professioni turistiche, la Provincia di Roma organizza apposite sessioni d'esame di abilitazione, cui possono iscriversi a partecipare tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.

4. Ogni sessione è indetta con determinazione dirigenziale, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio e nel sito Web della Provincia di Roma, con la quale sarà approvato il bando pubblico contenente il programma delle materie d'esame e le lingue straniere, obbligatorie e facoltative, sulle quali deve avvenire la scelta del candidato.

5. Ogni esame di abilitazione consiste in una prova scritta ed una prova orale.

6. Lo svolgimento degli esami è disciplinato dalle norme del presente Regolamento provinciale.

Art. 5

Requisiti richiesti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per Direttore Tecnico di agenzia di Viaggio e turismo

1. Può presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità per Direttore Tecnico di agenzia di viaggi e turismo l'interessato che, alla data di scadenza del termine previsto nel bando, risulti in possesso dei requisiti sotto elencati:

- a. maggiore età;
- b. cittadinanza italiana o cittadinanza di un stato membro della U.E.. A tal fine sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini della normativa vigente. Per i cittadini extra U.E. è fatto salvo l'accertamento della condizione di reciprocità (a pena di esclusione in caso di accertamento della non sussistenza di detta condizione di reciprocità);
- c. titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'accesso all'Università, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato è tenuto a produrre in caso di superamento dell'esame, una copia autenticata del certificato, con allegata traduzione, debitamente legalizzata, in lingua

italiana, e dichiarato equipollente o riconosciuto in Italia dalla competente autorità. Il provvedimento di riconoscimento consiste:

- per i cittadini italiani che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nel decreto di equipollenza rilasciato dal Centro Servizi Amministrativi decentrati del Ministero della Pubblica Istruzione (ex Provveditorato agli Studi);
 - per i cittadini di stati membri della U.E. e i cittadini di stati extra U.E., che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, nella dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare italiana del paese nel quale si è conseguito il titolo di studio, con specificazione degli anni complessivi di scolarità;
- d. godimento dei diritti civili e politici.

2. Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicate almeno due lingue straniere, compresa quella oggetto della prova.

Art. 6

Istituzione di un contributo alle spese per l'espletamento delle procedure concorsuali

1. L'ammissione agli esami di idoneità per direttore tecnico e di abilitazione alle professioni turistiche è subordinata al preventivo pagamento di un contributo alle spese necessarie per organizzare le procedure concorsuali.

2. La misura del contributo, da determinarsi a cura del Servizio Turismo sulla base dei costi presunti da sostenere per l'espletamento degli esami e le modalità di versamento, saranno stabilite nel bando di indizione degli esami.

3. Il contributo versato in nessun caso verrà rimborsato.

Art. 7

Esclusione dall'esame e nullità delle prove d'esame

1. Con provvedimento motivato, è comunicata l'esclusione dalla partecipazione alle prove d'esame del candidato che versi in almeno una delle sotto elencate condizioni:

- a) presentazione fuori termine della domanda;
- b) mancanza del possesso, anche di uno solo, dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- c) mancato versamento del contributo alle spese entro la data di scadenza del bando;
- d) accertata mancanza del possesso dei titoli resi con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
- e) mancata sottoscrizione della domanda di ammissione agli esami;
- f) mancata indicazione della lingua straniera obbligatoria tra quelle indicate nel bando d'esame;

g) mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, della residenza, del domicilio o recapito. Costituisce eccezione il fatto che, ove possibile, alcuno degli elementi non dichiarati possa essere desunto, inequivocabilmente, dalla stessa domanda o dai documenti allegati.

2. In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la verifica, ai sensi del DPR 445/2000, della mancanza del possesso dei titoli autocertificati nella domanda, sono motivo di nullità delle prove d'esame e della conseguente esclusione dal concorso.

3. Il rilascio del diploma di abilitazione o l'iscrizione negli elenchi professionali per gli stranieri, sono in ogni caso subordinati alla verifica della regolarità della documentazione presentata.

COMMISSIONI ESAMINATRICI

Art. 8

Commissione d'esame per la professione di guida turistica

1. La Commissione d'esame per le guide turistiche, nominata con determinazione dirigenziale, è così composta:

- a) Il dirigente del competente Servizio turismo che la presiede;
- b) Un funzionario del Servizio turismo provinciale o un docente esterno esperto in organizzazione e legislazione turistica;
- c) Un esperto di storia dell'arte;
- d) Un esperto in archeologia;
- e) Un esperto nel settore delle attività ambientali, culturali e produttive del Lazio;
- f) Un esperto per ogni lingua straniera obbligatoria richiesta dal bando d'esame;

2. Della commissione possono far parte di volta in volta i membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative;

3. Della commissione fanno parte, di volta in volta, nel rispetto delle materie previste del calendario d'esame, i membri esperti nelle lingue straniere obbligatorie e facoltative nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove;

4. In qualità di esperti, di cui ai punti c), d), e) e f) del comma 1, la Provincia si avvale preferibilmente di docenti a livello universitario. Diversamente possono essere incaricati esperti che, valutati i curricula, hanno partecipato a precedenti commissioni d'esame nominate dalla Provincia di Roma o da altre amministrazioni pubbliche.

5. Nel conferimento degli incarichi, si valuterà che l'esperto incaricato non versi, rispetto ai concorrenti nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, con riferimento agli artt. 51 e 52 del C.P.C.. A tal fine, l'esperto incaricato dovrà dichiarare e sottoscrivere detta situazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445.

6. Dall'incarico saranno esclusi quegli esperti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano ricoperto, o ricoprono, funzioni di docenti in corsi preparatori all'esame abilitante organizzati da associazioni o organizzazioni private anche riconosciute.

7. Nei casi in cui siano presenti soggetti portatori di handicap della sordità, sono previsti nella commissione interpreti esperti nella tecnica linguistica dei segni.

8. Contestualmente alla nomina dei membri esperti effettivi della commissione d'esame, possono essere nominati membri esperti supplenti nelle relative materie.

Art. 9

Commissione d'esame per la professione di accompagnatore turistico

1. La Commissione d'esame per gli accompagnatori turistici, nominata con determinazione dirigenziale, è così composta:

- a) Il dirigente del competente Servizio turismo che la presiede;
- b) Un funzionario del Servizio turismo provinciale o un esperto esterno in organizzazione e legislazione turistica;
- c) Un esperto di geografia turistica;
- d) Un esperto di tecnica del turismo;
- e) Un esperto in trasporti e comunicazioni;
- f) Un esperto in legislazione valutaria e doganale
- g) Un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando d'esame;

2. Della commissione possono far parte di volta in volta i membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative;

3. Della commissione fanno parte, di volta in volta, nel rispetto delle materie previste del calendario d'esame, i membri esperti nelle lingue straniere obbligatorie e facoltative nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove;

4. In qualità di esperti, di cui ai punti c), d), e) e f) del comma 1, la Provincia si avvale preferibilmente di docenti a livello universitario. Diversamente possono essere incaricati esperti che in precedenti occasioni hanno partecipato a commissioni d'esame nominate dalla Provincia di Roma o da altre amministrazioni pubbliche.

5. Nel conferimento degli incarichi, si valuterà che l'esperto incaricato non versi, rispetto ai concorrenti nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, con riferimento agli artt. 51 e 52 del C.P.C.. A tal fine, l'esperto incaricato dovrà dichiarare detta situazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445.

6. Dall'incarico saranno esclusi quegli esperti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano ricoperto, o ricoprono, funzioni di docenti in corsi preparatori all'esame abilitante.

7. Nei casi in cui siano presenti soggetti portatori di handicap della sordità, sono previsti nella commissione interpreti esperti nella tecnica linguistica dei segni.

8. Contestualmente alla nomina dei membri esperti effettivi della commissione d'esame, possono essere nominati membri esperti supplenti nelle relative materie.

Art. 10

Commissione d'esame per la professione di interprete turistico

1. La Commissione d'esame per gli interpreti turistici, nominata con determinazione dirigenziale, è così composta:

- a) Il dirigente del competente Servizio turismo che la presiede;
- b) Un funzionario del Servizio turismo provinciale o un esperto esterno in organizzazione e legislazione turistica;
- c) Un esperto di tecnica del turismo;
- d) Un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando d'esame;

2. Della commissione possono far parte di volta in volta i membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative;

3. Della commissione fanno parte, di volta in volta, nel rispetto delle materie previste nel calendario d'esame, i membri esperti nelle lingue straniere obbligatorie e facoltative nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove;

4. In qualità di esperti, di cui ai punti c), d), del comma 1, la Provincia si avvale preferibilmente di docenti a livello universitario. Diversamente possono essere incaricati esperti che in precedenti occasioni hanno partecipato a commissioni d'esame nominate dalla Provincia di Roma o da altre amministrazioni pubbliche.

5. Nel conferimento degli incarichi, si valuterà che l'esperto incaricato non versi, rispetto ai concorrenti nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, con riferimento agli artt. 51 e 52 del C.P.C. A tal fine, l'esperto incaricato dovrà dichiarare detta situazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445.

6. Dall'incarico saranno esclusi quegli esperti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano ricoperto, o ricoprono, funzioni di docenti in corsi preparatori all'esame abilitante.

7. Contestualmente alla nomina dei membri esperti effettivi della commissione d'esame, possono essere nominati membri esperti supplenti nelle relative materie.

Art. 11

Commissione d'esame per la professione di direttore tecnico

1. La Commissione d'esame per l'accertamento dell'idoneità alla professione di direttore tecnico, nominata con determinazione dirigenziale, è così composta:

- a) Il dirigente del competente Servizio turismo che la presiede;
- b) un dirigente dell'APT di Roma ed uno dell'APT della provincia di Roma;
- c) un esperto, rispettivamente, per le materie di:
legislazione turistica, geografia turistica, tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, tecniche di promozione e commercializzazione.
- d) un rappresentante degli agenti di viaggio e turismo designato, dall'organizzazione di categoria più rappresentativa.

2. Contestualmente alla nomina dei membri esperti effettivi della commissione d'esame, possono essere nominati membri esperti supplenti nelle relative materie.

Art. 12

Commissioni d'esame permanenti

1. Le Commissioni d'esame permanenti, nominate con determinazione dirigenziale e riguardanti le professioni di guida e accompagnatore turistico, sono istituite ai sensi dell'art. 8 della L.R. 50/85, restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermate, salvo eventuali variazioni.

2. Esse abilitano alla professione i candidati che, chiesto il riconoscimento del titolo acquisito all'estero, hanno ottenuto il parere favorevole della Conferenza di servizi istituita dal Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del DPR 394/99 e del D.lgs. 229/02.

3. La prova d'esame abilitativo, consiste in un esame orale nelle materie previste dagli artt. 9 e 10 della L.R. 50/85, il contenuto delle relative materie, escluse le lingue straniere già riconosciute in sede di Conferenza di servizi, deve essere preventivamente comunicato, oltre che all'interessato, alla Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive, per l'attivazione delle conseguenti procedure amministrative.

4. Il candidato ammesso in sede di Conferenza di servizi e non abilitato in sede di prova orale, trascorsi sei mesi dalla data in cui si è svolto l'esame, può inoltrare una nuova domanda all'Amministrazione Provinciale che, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del D.lgs. 319/94, lo convoca nuovamente senza l'ulteriore intervento della Direzione Generale del Ministero che ha già valutato i requisiti del candidato in sede di Conferenza.

5. Il candidato non abilitato, può presentare domanda di ammissione all'esame per altre due volte, successivamente all'esito negativo della prova.

6. L'eventuale assenza del candidato convocato all'esame orale, sarà giustificata esclusivamente dietro presentazione di idonea certificazione medica.

7. I candidati abilitati che ne fanno richiesta, sono iscritti nell'elenco delle professioni ai sensi dell'art. 23 del regolamento.

Art. 13 **Il segretario**

1. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Servizio turismo della Provincia di Roma.

2. Il segretario della commissione, nominato insieme ai componenti della stessa con determinazione dirigenziale, svolge tutte le funzioni di assistenza alla commissione; per ogni seduta della commissione redige il processo verbale relativo allo svolgimento delle prove e delle decisioni adottate dalla commissione, assicura il raccordo fra le attività della commissione e l'Ufficio turismo competente, tiene i contatti con i candidati per il disbrigo delle questioni materiali propedeutiche agli esami o successive ad essi.

3. Il segretario provvede anche alla convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove d'esame e alla tenuta dei registri delle presenze e delle assenze della commissione.

4. Tiene il conto delle presenze dei commissari nella sessione d'esame e cura i rapporti con l'Ufficio turismo provinciale per la liquidazione degli emolumenti maturati nel corso dell'attività concorsuale.

5. Con determinazione del dirigente, può essere nominato un segretario supplente, per sostituire l'effettivo nei casi di impedimento.

Art. 14 **Convocazione della Commissione d'esame**

1. La segreteria della commissione deve provvedere alla convocazione di tutti i membri effettivi con adeguato preavviso.

2. Per la validità di ciascuna seduta della Commissione:

a) durante le prove d'esame, scritto e orale, dovranno essere presenti oltre al Presidente e al Segretario, tutti i membri esperti effettivi che compongono la Commissione;

b) durante lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione dovrà essere assistita da un numero adeguato di personale di vigilanza che, comunque, non dovrà essere inferiore al rapporto 1 a 40;

c) durante la correzione delle prove scritte il collegio deve essere composto in modo perfetto e cioè con tutti membri titolari esperti presenti.

3. Il commissario esperto nella lingua straniera per la quale nessun candidato si sia presentato o abbia superato la prova scritta, cessa le sue funzioni e gli verrà corrisposto il compenso per il numero delle sedute della Commissione alle quali ha partecipato.

4. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla segreteria della Commissione, al fine di consentire la nomina e/o la convocazione del membro supplente. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, non provveda di conseguenza senza fornire adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.

5. Qualora l'esperto supplente, convocato almeno 48 ore prima per sostituire l'effettivo, non fosse disponibile, può essere dichiarato immediatamente decaduto e sostituito con un altro esperto supplente.

Articolo 15 **Adempimenti della commissione d'esame**

1. Le commissioni esaminatrici, formate ai sensi di legge, sono convocate dal presidente che, nella prima riunione, provvede ad insediarle.

2. Qualora il presidente effettivo sia impossibilitato a partecipare ai lavori della commissione, la presidenza della commissione è assunta dal presidente supplente.

3. In occasione della prima riunione di ciascuna sessione d'esame, la commissione esaminatrice provvede a determinare:

- criteri e modalità di svolgimento delle prove d'esame;
- criteri e modalità di valutazione delle stesse.

4. La commissione stabilisce e approva, nel tempo strettamente necessario, il contenuto della prova scritta che può consistere in un tema o in un questionario a risposta multipla.

5. Nel caso la prova scritta consista nello svolgimento di un tema, la commissione definisce, subito prima della prova d'esame, numero tre titoli, posti in separate buste chiuse e numerate, tra cui due candidati tra i presenti alla prova, potranno scegliere quella che sarà oggetto della prova stessa.

6. Nel caso in cui la prova preveda il questionario nelle materie indicate agli articoli 16,17,18 e 19 del presente regolamento, la commissione d'esame determinerà e approverà tre batterie di n. 80 domande, collocate in separate buste chiuse e numerate, tra cui numero due candidati tra i presenti alla prova potranno scegliere quella che sarà oggetto della prova medesima.

Art. 16
Compensi ai componenti le commissioni d'esame

1. A ciascun componente la commissione è corrisposto un compenso pari a Euro 80 per seduta o convocazione della commissione, escluse ritenute fiscali.
2. A ciascun componente aggiunto, esperto nelle lingue straniere previste nel bando o richieste dai candidati, è corrisposto un compenso pari a Euro 60 per seduta o convocazione della commissione escluse ritenute fiscali.
3. Al segretario della commissione è corrisposto un compenso pari a Euro 60 per seduta o convocazione della commissione.
4. I compensi saranno aggiornati con cadenza triennale sul dato dell'inflazione registrata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente l'aggiornamento. Gli aggiornamenti saranno stabiliti con determinazione dirigenziale a partire dal 1° gennaio 2007.
5. Ai membri esterni alla Commissione, qualora abbiano la residenza fuori Roma, saranno rimborsate le spese di viaggio e/o soggiorno effettivamente sostenute e documentate.
6. Il compenso massimo spettante a ciascun membro della commissione, non può superare, in ogni caso, i 5.000 Euro escluse le ritenute fiscali.

**ESAME PER L'ABILITAZIONE ALLE PROFESSIONI TURISTICHE E
RELATIVE ESTENSIONI E PER L'IDONEITA' PER DIRETTORE TECNICO
DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO**

Art. 17
Materie e prove d'esame per Guida turistica

1. L'esame è volto ad accertare, oltre la conoscenza delle lingue straniere, indicate dal candidato, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici e delle bellezze naturali del territorio in cui viene esercitata la professione, che consiste nelle seguenti prove:

- prova scritta: In materia di cultura storico – artistica, archeologica, produttiva, nonché economica ed ambientale delle località in cui dovrà essere esercitata la professione;
- prova orale:
 - a. cultura storico – artistica, nonché economica ed ambientale delle località in cui dovrà essere esercitata la professione;
 - b. nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme d'esercizio della professione;

c. conversazione nonché lettura e traduzione orale di un brano scritto nella lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed in ciascuna di quelle facoltative indicate.

Art. 18

Materie e prove d'esame per Accompagnatore turistico

1. L'esame per gli accompagnatori turistici consiste nelle seguenti prove:
 - prova scritta: In materia di geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea ed in materia di organizzazione e legislazione turistica, valutaria e doganale, delle comunicazioni e dei trasporti;
 - prova orale:
 - a. geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
 - b. organizzazione e legislazione turistica;
 - c. disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;
 - d. nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;
 - e. tecnica turistica, compiti e norme d'esercizio della professione;
 - f. conversazione, nonché lettura e traduzione orale di un brano scritto nella lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando e in ciascuna di quelle facoltative indicate.

Art. 19

Materie e prove d'esame per Interprete turistico

1. L'esame per gli interpreti turistici consiste nelle seguenti prove:
 - prova scritta: di traduzione dalla lingua italiana nella lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando e in ciascuna di quelle facoltative;
 - prove orali, riguardanti rispettivamente:
 - a) colloquio e traduzione simultanea nelle lingue oggetto della prova scritta;
 - b) nozioni di tecnica turistica, compiti e norme d'esercizio della professione;
 - c) nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana.

Art. 20

Materie e prove d'esame per Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo

1. L'esame di idoneità consiste in:
 - a) una prova scritta nelle seguenti materie:
 - tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, elementi di contabilità obbligatoria, bilancio e contabilità gestionale;
 - principi di legislazione turistica;
 - una lingua straniera tra quelle indicate nella domanda;

- b) una prova orale nelle seguenti materie:
- legislazione turistica;
 - geografia turistica;
 - tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, tecniche di promozione e commercializzazione;
 - almeno due lingue straniere compresa quella oggetto della prova scritta.

Art. 21

Valutazione delle prove d'esame

1. Per la valutazione delle prove, la Commissione si avvale dell'uso dei voti aritmetici espressi in decimi.
2. Ciascun componente la commissione d'esame dispone di dieci punti per ogni prova sostenuta dal singolo candidato.
3. Per l'ammissione alle prove orali il candidato dovrà conseguire il punteggio di almeno sette decimi in ciascuna prova obbligatoria scritta.
4. Gli aspiranti devono riportare, per il riconoscimento della abilitazione all'esercizio della professione, una votazione media complessiva non inferiore ai sette decimi e, per ciascuna prova orale, un voto non inferiore ai sei decimi.
5. Per le prove facoltative occorre riportare, ai fini della relativa idoneità un punteggio non inferiore ai sette decimi che, nella valutazione complessiva, dà luogo all'attribuzione di un punto per ogni prova facoltativa superata.

Articolo 22

Svolgimento delle prove d'esame

1. Per le prove scritte e/o pratiche la commissione esaminatrice formula tre ipotesi di prova. Queste vengono incluse in buste sigillate, numerate e firmate dal presidente, da almeno 2 commissari e dal segretario.
2. L'estrazione della prova da effettuarsi, avviene a cura di almeno due candidati che, innanzi agli altri candidati e alla commissione, scelgono una delle buste numerate e sigillate.
3. Questa viene immediatamente aperta, e il testo della prova, in caso di tema, viene letto ai candidati, dopodiché sul testo estratto vengono apposte le firme dei candidati che lo hanno estratto.
4. Delle due ipotesi non estratte deve essere egualmente data lettura, prima che inizi l'effettuazione della prova.

5. Per ciascuna prova scritta e/o pratica la commissione assegna il tempo che ritiene necessario in base alla complessità della materia. La durata della prova non potrà comunque eccedere le sei ore.

6. Al termine del tempo loro assegnato, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegando le eventuali brutte copie.

7. Alle prove scritte e/o pratiche non è ammessa la presenza di soggetti estranei alle operazioni d'esame. E' consentita la presenza di personale all'uopo comandato dalla Provincia o dalla società incaricata della gestione della prova medesima, il cui elenco nominativo deve essere comunicato preventivamente alla commissione stessa.

8. Dell'esito della prova viene data comunicazione ai candidati mediante l'invio di lettera raccomandata.

9. In occasione della stessa prova scritta e/o pratica il presidente, per regolamentare lo svolgimento dei colloqui, estrae a sorte una lettera alfabetica che comunica a tutti i candidati, dalla quale inizierà l'ordine dei colloqui in base al cognome corrispondente.

10. La commissione, per agevolare e rendere più funzionali i lavori della medesima, può derogare all'ordine alfabetico, solo se intende accorpare gli esaminandi per gruppi omogenei relativi alla lingua o alle lingue estere prescelte. In detta fattispecie, ai fini della suddivisione dei candidati nei vari giorni del calendario d'esame, si seguirà l'elenco alfabetico all'interno dei gruppi omogenei di lingua estera. Nell'ambito della medesima giornata di colloqui la commissione, non rigidamente vincolata all'ordine alfabetico, può procedere ad inversioni e scambi, su richiesta dei candidati che abbiano particolari esigenze.

11. Al termine di ogni giornata di colloqui la commissione redige l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dell'esito della prova di ciascuno. Detto elenco è firmato dalla commissione d'esame. Copia dell'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è esposto in visione presso la sede ove si svolgono i colloqui della prova orale. I verbali e gli atti prodotti giornalmente, dovranno comunque restare agli atti dell'Ufficio turismo a cura del segretario.

12. I colloqui si svolgono in forma pubblica, salva l'opportunità di limitare parzialmente l'afflusso per ragioni evidenti di ordine e di correttezza dei lavori.

13. I candidati, ammessi a partecipare alla prova scritta e/o pratica, debbono presentarsi alla medesima, all'ora ed al luogo stabiliti, a pena di esclusione.

14. Per quanto riguarda la partecipazione alla prova orale, il candidato che sia risultato assente per gravi e comprovati motivi alla prova fissata, è ammesso a sostenerla al termine del periodo che ha generato l'impedimento o, nel caso le condizioni di opportunità lo richiedano, la prova può essere posta in coda al calendario stabilito. L'ulteriore assenza a quest'ultima, per qualsiasi motivo, comporta la definitiva esclusione dall'esame.

Art. 23
Chiusura delle procedure d'esame

1. Il Segretario della commissione trasmette al Dirigente del Servizio Turismo i verbali delle sedute controfirmati dal Presidente, dal Segretario stesso e dai componenti la commissione.

2. Le graduatorie finali, quale risultante dei verbali sottoscritti dalla Commissione d'esame, vengono approvate dalla commissione e ufficializzate con determinazione dirigenziale con cui, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, si provvede alla successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**ESTENSIONI ABILITAZIONI PROFESSIONALI E VARIAZIONE
RESIDENZA**

Art. 24
Estensione dell'abilitazione per la guida turistica

1. Chi è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, conseguita in altre province della Regione Lazio, può presentare domanda, nei termini previsti dal bando pubblicato dalla Provincia di Roma e sulla base dei requisiti già accertati o dichiarati, per l'ammissione a nuova prova d'esame relativa alla professione, sostenendo esclusivamente le prove scritte ed orali inerenti alla cultura storico artistica generale e alla geografia turistica e/o, nel caso di richiesta di integrazione per altra/e lingua/e, l'eventuale esame orale per l'estensione dell'abilitazione ad altra/e lingua/e, oltre quella/e già posseduta/e.

2. Chi, altresì, è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica conseguita in altra regione, può presentare domanda, nei termini previsti dal bando pubblicato dalla Provincia di Roma e sulla base dei requisiti già accertati o dichiarati, per l'ammissione a nuova prova di esame relativa alla professione. In tal caso non è necessario sostenere le prove orali per le lingue risultanti dall'attestato.

3. Il superamento delle prove con il punteggio prescritto, comporta il rilascio dell'attestato di abilitazione e l'indicazione di eventuali lingue oltre a quelle risultanti dal tesserino e dall'attestato di abilitazione in possesso dell'interessato.

4. Gli aspiranti possono essere abilitati in altre lingue straniere facoltative nella stessa sessione, fino ad un massimo di due.

Art. 25

Variazione di residenza di accompagnatori e interpreti turistici

1. Il titolare di tessera o autorizzazione di accompagnatore o interprete turistico, rilasciata sulla base della capacità tecnica accertata in conformità delle norme in vigore, europee, statali e regionali eventualmente esistenti, nel caso in cui intenda trasferire la propria residenza in un comune della provincia di Roma ed esercitare nel corrispondente ambito provinciale la propria professione, deve presentare domanda al competente Servizio Turismo dell'Amministrazione Provinciale di Roma, al fine di ottenere l'iscrizione nel relativo elenco provinciale e il rilascio del tesserino personale per l'esercizio della professione.

ELENCHI PROVINCIALI DELLE PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 26

Iscrizione nell'elenco provinciale delle professioni turistiche e rilascio tessera personale

1. L'iscrizione nell'elenco delle professioni turistiche della Provincia di Roma, in seguito a quanto stabilito dall'art. 76 L.R. 14 del 6.8.1999, avviene, per accompagnatori e interpreti turistici, dopo la cancellazione documentata dell'interessato dal ruolo, elenco o simile, in cui risultava precedentemente iscritto.

2. La Provincia di Roma cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi professionali, nei quali vengono specificati, oltre i dati personali, la professione, le lingue conosciute, eventuali specializzazioni, l'effettivo esercizio dell'attività e le eventuali sanzioni subite.

3. L'iscrizione negli elenchi delle professioni turistiche di guida, accompagnatore e interprete turistico della Provincia di Roma, comporta il rilascio della tessera professionale di riconoscimento, secondo le caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Provinciale, di unicità tipologica e omogeneità territoriale.

Art. 27

Uso e rinnovo della tessera personale

1. Durante l'esercizio della professione turistica, il titolare deve esporre la propria tessera professionale al fine di consentire il rapido riconoscimento da parte delle autorità addette alla vigilanza. La mancata esposizione è considerata violazione al presente regolamento e soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000.

2. La tessera professionale rilasciata dalla Provincia di Roma ha validità quinquennale e per il suo rinnovo il titolare deve inoltrare istanza in bollo e versare una somma in euro, stabilita con deliberazione della Giunta Provinciale, per far fronte alle

spese di riproduzione che l'Amministrazione deve sostenere, sul numero di c/cp indicato dal competente Servizio Turismo, intestato a Amministrazione Provinciale di Roma – Via IV Novembre 119/a – 00187 Roma, con l'indicazione della causale di versamento e il tipo di professione svolta.

3. In occasione del rinnovo della tessera professionale, alla scadenza del periodo dei cinque anni di validità, il titolare della medesima deve presentare domanda corredata: di una relazione sintetica dell'attività svolta nel quinquennio precedente; di una certificazione medica, rilasciata dalla ASL competente, che attesti l'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione; di n° due foto a colori formato tessera.

4. Il mancato rinnovo della tessera, trascorsi due anni dalla scadenza, estendibili a tre nei casi di grave e comprovato impedimento, comporta la revoca della tessera da parte dell'Amministrazione Provinciale e la cancellazione dell'intestatario dall'elenco provinciale delle professioni.

Art. 28

Sospensione e revoca della tessera personale

1. Il tesserino personale delle diverse professioni turistiche che non sia stato rinnovato alla scadenza dei 5 anni previsti, non è valido ai fini dell'espletamento della professione e dovrà essere riconsegnato al competente Servizio turismo.

2. Il tesserino personale, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere sospeso per un periodo da uno a sei mesi e revocato dall'Amministrazione Provinciale di Roma, nei seguenti casi:

- a) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;
- b) comportamento particolarmente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale o comunque contrario agli scopi del turismo;
- c) reiterate violazioni ai divieti previsti dall'art. 25 della L.R. 19 aprile 1985, n° 50, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 della medesima L.R. 50/85.

3. Il tesserino personale è revocato, e ritirato dal Servizio competente, qualora il titolare perda taluno dei requisiti, previsti dalla L.R. 50/85, per cui il tesserino stesso venne rilasciato.

4. Nel caso in cui il titolare, successivamente alla revoca, riacquisti i necessari requisiti, può inoltrare domanda per ottenere altro tesserino professionale.

5. La sospensione e la revoca, previste dal presente articolo, è disposta con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio turismo, da notificare all'interessato.

6. Contro i provvedimenti, qualora non attengano a violazioni delle norme di pubblica sicurezza, è ammesso, salvi gli altri mezzi di giustizia amministrativa e civile,

ricorso al Presidente della Provincia di Roma entro 30 giorni dalla notifica della sanzione.

7. I ricorsi inoltrati al Presidente della Provincia di Roma, sono decisi con decreto del Presidente della Giunta Provinciale, sentito il dirigente del Servizio Turismo. La decisione adottata dal presidente della Giunta Provinciale è definitiva.

Art. 29

Rilascio dell'attestato di abilitazione

1. Ai candidati che abbiano ottenuto a conclusione delle prove d'esame la votazione prevista dall'art. 18, sarà rilasciato il relativo attestato di abilitazione professionale.

2. L'attestato viene rilasciato agli interessati a cura dell'Ufficio turismo, previa produzione di documenti comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi richiesti nel bando.

3. La mancata produzione della necessaria documentazione impedisce il rilascio dell'attestato.

4. L'acquisizione dell'abilitazione professionale di accompagnatore e interprete, da diritto a chi è in possesso della residenza o del domicilio professionale eletto nell'ambito del territorio provinciale, di inoltrare domanda d'iscrizione negli elenchi provinciali ed ottenere il rilascio della tessera di riconoscimento.

Art. 30

Norma finale

1. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente previsti nel presente regolamento, si dovrà fare riferimento a quanto disposto nella L.R. 19 Aprile 1985, n° 50 e successive modificazioni e integrazioni.